

MODELLO DI
CONTRATTO QUADRO TIPO "PRESTAZIONE DI SERVIZI"

La Comunità europea, rappresentata dal Parlamento europeo,
il cui Segretariato generale ha sede a
Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg,
rappresentata, per la firma del presente contratto,
da,
in appresso denominato "*il Parlamento europeo*",

da una parte,

E

..... domiciliata a /con sede sociale in⁴
.....
rappresentata da:,
in qualità di,
in appresso denominato "*il contraente*",

dall'altra,

in prosieguo denominate collettivamente come "*le parti*"

HANNO CONVENUTO

le seguenti condizioni particolari e condizioni generali,

⁴ A seconda che si tratti di una persona fisica o di una persona giuridica. Cancellare la menzione inutile.

I – CONDIZIONI PARTICOLARI

ARTICOLO I.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contraente si obbliga a favore del Parlamento europeo, alle condizioni di cui al presente contratto e relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante, ad effettuare le seguenti prestazioni di servizi:, descritte in dettaglio nell'allegato II.
2. Il presente contratto si applica per mezzo di ordini. Il presente contratto non conferisce al contraente alcun diritto esclusivo per la prestazione dei servizi definiti al paragrafo 1 e non comporta in alcun caso un obbligo di ordine a carico del Parlamento europeo.
3. Nel caso di un ordine trasmesso ai sensi dell'articolo I.7 del presente contratto, il contraente fornisce i servizi / esegue gli incarichi conformemente alle condizioni precisate nel presente contratto e nei suoi allegati e alla sua offerta specifica.

ARTICOLO I.2 - DURATA

1. Il presente contratto entra in vigore alla data della sua firma, per una durata di ..., e scade il ...
2. Il contratto sarà rinnovato tacitamente di anno in anno, per un periodo massimo di [quattro] anni, o fino ad un massimo di€ a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso stabilita al paragrafo 1, a meno che una delle parti non manifesti la volontà di recedere dal contratto stesso con lettera raccomandata almeno 3 mesi prima della scadenza inizialmente prevista o di ciascuna scadenza annuale
3. In nessun caso si potrà dare seguito agli ordini e ai contratti specifici prima dell'applicazione può aver inizio prima della data di entrata in vigore del presente contratto. In nessun caso la prestazione dei servizi può aver inizio prima della data di entrata in vigore dell'ordine o del contratto specifico.
4. Gli ordini o contratti specifici devono essere inviati firmati prima della scadenza del presente contratto. Una volta scaduto il presente contratto quadro, lo stesso resta in vigore per gli [ordini] di cui sopra [e] [contratti specifici], per un periodo massimo di [completare].

ARTICOLO I.3 – RELAZIONI E DOCUMENTI ¹

Il contraente riferirà sulle prestazioni eseguite secondo le disposizioni contenute nel capitolato d'onori del bando di gara.

ARTICOLO I.4 – PREZZI E PAGAMENTI

1. Fatto salvo l'articolo I.5.3, il prezzo è forfetario e copre tutte le spese sostenute dal contraente in esecuzione di ogni ordine. Il prezzo è pari, [indicativamente²] come da offerta del contraente, a un importo [unitario] di euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
2. I pagamenti previsti nel presente contratto sono effettuati a norma del presente articolo. I pagamenti sono effettuati soltanto se il contraente ha soddisfatto tutte le sue obbligazioni contrattuali entro la data di

¹ Da includere o meno, secondo le caratteristiche dell'appalto.

² Da aggiungere in caso di contratti quadro multipli "con rilancio del confronto competitivo".

presentazione della fattura. Le domande di pagamento sono irricevibili se dei pagamenti precedentemente dovuti non sono stati effettuati a causa d'inadempimento o di negligenza del contraente.

3. Le domande di pagamento saranno presentate dal contraente come segue:

L'impresa dovrà fatturare:.

L'impresa dovrà fatturare dopo lo svolgimento di ogni viaggio.

Pagamento a saldo

Per essere valida, la domanda di pagamento a saldo del contraente deve essere corredata:

- dalle fatture corrispondenti, con l'indicazione del numero di riferimento del contratto e dell'ordine o del contratto specifico cui si riferiscono
5. Le somme dovute in esecuzione del presente contratto sono pagabili entro un termine di quarantacinque giorni di calendario a decorrere dalla data di ricevimento da parte del *service du courrier officiel* del Parlamento europeo della domanda di pagamento di cui al paragrafo 9, e in funzione delle prestazioni eseguite. I pagamenti si considerano eseguiti alla data alla quale vengono addebitati sul conto del Parlamento europeo.
6. Il Parlamento europeo ha facoltà di sospendere il termine di pagamento in qualsiasi momento dopo il ricevimento della domanda di pagamento, notificando al contraente (per raccomandata con avviso di ricevimento, con mezzo equivalente) che la sua domanda non è ricevibile, perché la domanda non è corredata della documentazione richiesta o perché il Parlamento ritiene necessario procedere a ulteriori verifiche. La sospensione decorre dalla data di invio della suddetta lettera di notifica. Il termine riprende a decorrere dopo la revoca della sospensione. La revoca decorre dalla data di ricevimento di una nuova richiesta di pagamento ricevibile da parte del *service du courrier officiel* del Parlamento europeo di cui al paragrafo 9.
7. In caso di ritardo nel pagamento, il contraente ha diritto a percepire interessi di mora. L'interesse è calcolato al tasso applicato dalla Banca centrale europea nelle sue più recenti operazioni principali di rifinanziamento (in appresso "*tasso di riferimento*"), maggiorato di sette punti percentuali. Il tasso di riferimento da applicare è quello in vigore il primo giorno del mese nel quale il pagamento è esigibile. Il tasso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nella serie C. Gli interessi si applicano per il periodo trascorso tra il giorno di calendario successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e il giorno effettivo di pagamento incluso. La sospensione dei pagamenti da parte del Parlamento europeo non può essere considerata un ritardo nel pagamento.

Qualora gli interessi di mora siano inferiori o pari a 200 euro, essi sono versati al contraente solo previa domanda presentata entro due mesi dalla data di ricevimento del pagamento.

8. I pagamenti sono effettuati in euro mediante bonifico sul conto bancario del contraente, da indicare¹ nel modo seguente²:

Denominazione della banca: [completare]

Indirizzo completo dell'agenzia bancaria: [completare]

Estremi precisi del titolare del conto: [completare]

Numero completo del conto, compresi i codici bancari: [completare]

[Codice IBAN e Codice BIC³: [completare]]

¹ Con un documento rilasciato o certificato dalla banca (scheda segnaletica bancaria, *relevé d'identité bancaire*, ecc.).

² Sul contratto possono essere indicati più conti bancari.

³ il codice IBAN.

9. Le domande di pagamento attinenti all'esecuzione del presente contratto devono essere indirizzate dal contraente a:

ARTICOLO I.5 – REVISIONE DEL PREZZO ¹

1. A partire dal secondo anno del periodo contrattuale, il prezzo potrà variare annualmente al rialzo o al ribasso alla data corrispondente a quella di [entrata in vigore/firma del contratto], previa richiesta di una delle parti contraenti indirizzata all'altra parte mediante lettera raccomandata, che dovrà pervenire con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data annuale corrispondente a quella di [entrata in vigore/ firma] del contratto.
2. La revisione è effettuata in funzione dell'evoluzione dell'indice [armonizzato] dei prezzi al consumo [completare], pubblicato mensilmente dall'Ufficio statistico delle Comunità europee.
3. La revisione sarà effettuata in base alla seguente formula:
- 4.

$$Pr = Po \cdot \frac{Inh(\text{dic. 2008})}{Inho} \cdot \frac{Ihr}{Ih(\text{sett. '08})}$$

Pr = prezzo revisionato

Po = prezzo indicato alla firma del contratto o risultante dall'ultima revisione dei prezzi

Inho = indice non armonizzato alla data del contratto

Inh(dic '08) = indice non armonizzato di settembre 2008

Ih (dic '08) = indice armonizzato di settembre 2008

Iho = indice armonizzato alla data del contratto

Ihr = indice armonizzato al momento della revisione

Pr : Il prezzo rivisto che si intende calcolare.

Pi: prezzo specificato alla firma del contratto o prezzo risultante dall'ultima revisione se quest'ultima ha già avuto luogo;

Ir: indice relativo al terzo mese precedente il mese di richiesta della revisione di prezzo;

Io: indice del terzo mese precedente il mese di firma del contratto o del terzo mese precedente il mese dell'ultima richiesta di revisione se quest'ultima ha già avuto luogo;

a: la percentuale che rappresenta la parte fissa che non è sottoposta a revisione, è fissata dal servizio ordinatore secondo le circostanze del caso, avendo riguardo all'importanza relativa dei servizi soggetti ad elevata inflazione rispetto alla totalità del contratto (se, per esempio $a=0,20$, il 20 % del prezzo non sarà sottoposto a revisione);

b: percentuale che rappresenta la quota revisionabile (nell'esempio 0,80) del prezzo ($a + b = 1$);

ARTICOLO I.7 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ogni volta che il Parlamento europeo desidera acquistare servizi indicati all'articolo I.1, il servizio competente trasmette al contraente un [buono d'ordine / contratto specifico] precisando le condizioni della prestazione, segnatamente una definizione dettagliata della stessa, il prezzo e i termini di esecuzione.
2. Entro [5] giorni lavorativi dall'invio del [buono d'ordine/contratto specifico], il contraente rinvia al servizio competente una copia del [buono d'ordine/contratto specifico] debitamente datata e firmata che vale come

¹ Articolo 15 da sopprimere se non sono previste revisioni di prezzo.

ricevimento e accettazione del buono d'ordine e delle sue condizioni di esecuzione.¹ [Qualora il contraente non sia in grado di dare seguito al [buono d'ordine/contratto specifico], egli comunica i motivi del suo rifiuto entro gli stessi termini e il Parlamento europeo ha il diritto di trasmettere l'ordine al contraente che nell'elenco occupa il posto successivo. In caso di mancato rispetto di questo termine, si ritiene che il contraente non sia in grado di dare seguito al [buono d'ordine/contratto specifico]². Il termine di esecuzione degli incarichi inizia a decorrere dalla data della firma del [contratto specifico/buono d'ordine] da parte del contraente, salvo nel caso in cui il documento indichi un'altra data.

ARTICOLO I. 8 – ESAME A METÀ PERCORSO DEL CONTRATTO³

Il Parlamento europeo di riserva il diritto di effettuare una valutazione delle condizioni inizialmente stabilite nel presente contratto. Tale valutazione sarà realizzata attraverso un esame⁴ a metà percorso. Qualora al termine dell'esame si constati che le condizioni iniziali del presente contratto non corrispondono più all'evoluzione dei prezzi o della tecnologia, il Parlamento europeo può rinunciare a ricorrere al contratto quadro e adotta le misure necessarie per la risoluzione dello stesso.

ARTICOLO I.11 - RITARDO, NEGLIGENZA MANIFESTA E INADEMPIMENTO

1. In caso di ritardo, di negligenza manifesta o di inadempimento totale o parziale del presente contratto, il Parlamento europeo può, affinché il suo danno sia risarcito in modo adeguato, trattenere sull'importo residuo dovuto al contraente o eventualmente sulla garanzia finanziaria di cui all'articolo I.6⁵, le somme corrispondenti al danno subito, compresi se del caso gli interessi di mora e le spese sostenute in relazione a tale danno. Fatta salva la facoltà del contraente di avviare un procedimento contenzioso, la determinazione del danno, degli interessi di mora e relative spese ai fini del prelievo del corrispettivo sarà effettuata dal Parlamento europeo, previa notifica dell'inadempimento contrattuale al contraente effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo può applicare una penale del(10) [0,2%⁶] dell'importo corrispondente agli ordini ineseguiti per ogni giorno di calendario di ritardo successivo alla notifica del ritardo al contraente, effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'importo totale della penale non può superare il [...] % dell'importo corrispondente agli ordini non eseguiti.
3. Qualora, per motivi imputabili al contraente, il servizio competente del Parlamento europeo non sia in grado di ricevere le prestazioni entro il termine previsto all'articolo I.9.3 o in caso di collaudo parziale non preventivamente accettato, i paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle prestazioni non collaudate.
4. Nelle circostanze previste al paragrafo 1 e fatta salva l'imposizione da parte del Parlamento europeo di sanzioni amministrative e finanziarie ai sensi dell'articolo II.18 delle condizioni generali, il Parlamento europeo si riserva la facoltà, dopo aver inviato al contraente una lettera raccomandata con avviso di ricevimento di messa in mora e dopo che questa sia rimasta totalmente o parzialmente senza esito nei quindici

¹ Capoverso da sopprimere se nella lettera d'invito a presentare offerta o nel capitolato d'onori del bando di gara è stato indicato che la presentazione di un'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni contrattuali dell'appalto.

² Opzione da aggiungere per i contratti quadro multipli "a cascata".

³ Clausola da includere unicamente nei contratti quadro senza rilancio del confronto competitivo in settori esposti a una rapida evoluzione dei prezzi o della tecnologia.

⁴ L'ordinatore può scegliere, anziché un esame a metà percorso, un sistema di analisi comparativa secondo le condizioni da lui definite.

In questo caso, la valutazione del contratto secondo un sistema di analisi comparativa condurrà a una revisione automatica delle condizioni di esecuzione del contratto e non a una risoluzione.

⁵ Sopprimere i termini "o eventualmente sulle garanzie finanziarie di cui al paragrafo I.6 se non è stata prevista alcuna garanzia finanziaria..

⁶ Il tasso giornaliero della penale può essere modificato nelle Condizioni particolari, se giustificato dall'oggetto dell'appalto.

giorni di calendario successivi al suo invio, risolvere il contratto *ipso jure* mediante semplice notifica effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e senza alcun risarcimento per il contraente.

ARTICOLO I.12 – DIRITTO APPLICABILE, CONDIZIONI GENERALI E PUBBLICITÀ DEL CONTRATTO

1. Al presente contratto è applicabile il diritto comunitario, integrato dal diritto¹ ...
2. Il contraente rinuncia alle proprie condizioni contrattuali. Egli dichiara di conoscere e accettare le Condizioni generali che formano parte integrante del presente contratto.
3. Il contraente dichiara altresì di accettare che taluni elementi del presente contratto, ossia il suo nome o la sua RAGIONE sociale, nonché l'oggetto e l'importo dell'appalto attribuito, formino oggetto della pubblicità imposta dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006.
4. Ogni documento consegnato dagli offerenti in occasione della presentazione delle offerte diviene proprietà del Parlamento europeo ed è soggetto al divieto di accesso da parte del pubblico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, senza pregiudizio per le disposizioni in materia di pubblicità previste dagli articoli 118 e 119 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 del 23.4.2007).

ARTICOLO I.13 - CLAUSOLA ATTRIBUTIVA DI COMPETENZA²

Ogni controversia tra il Parlamento europeo e il contraente relativa al presente contratto, per la quale non sia stato possibile giungere ad una composizione amichevole, è sottoposta al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, in virtù dell'articolo 225, paragrafo 1 del Trattato CE.

ARTICOLO I.14 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI

Ogni comunicazione relativa al contratto è effettuata per iscritto, indicando il numero del contratto. Si considera che il Parlamento europeo abbia ricevuto la corrispondenza inviata per posta ordinaria alla data alla quale la registra il servizio responsabile indicato in appresso. Le comunicazioni sono inviate ai seguenti indirizzi³:

Per il Parlamento europeo:

Parlamento europeo

¹ Stipulare come diritto applicabile quello del luogo di esecuzione del presente contratto, se situato in uno Stato membro dell'Unione europea. Negli altri casi, indicare come regola generale il diritto vigente in una delle sedi di lavoro del Parlamento. Se vi sono più luoghi di esecuzione, occorre optare per il diritto di un solo Stato.

² In determinati casi, potrebbe essere opportuno prevedere la competenza di un foro nazionale.

³ Si possono aggiungere il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica. Se viene indicato un indirizzo di posta elettronica, i messaggi in arrivo vanno inoltrati ad altra persona in caso di assenza del destinatario, con l'aggiunta di una menzione che precisi quale data (la data d'invio, di ricevimento o di apertura) sia da considerare come data di riferimento del messaggio elettronico.

Direzione generale [completare]
Direzione [completare]
Unità [completare]
[Codice postale e località]

Per il contraente:

Sig./Sig.ra [completare]
[Funzione]
[Ragione sociale dell'azienda]

[Indirizzo ufficiale completo] Fatto a, il in duplice copia.

Per il contraente

Per il Parlamento europeo

ARTICOLO I. 15 - ALLEGATI

Sono allegati al presente contratto, di cui costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:

Allegato I: Capitolato d'oneri e relativi allegati

[Allegato II: Descrizione dei servizi da prestare]

Allegato [III]: Offerta del contraente in data ...